



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 03/05/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/06/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.404,74, a titolo di rimborso commissioni di istruttorie/intermediazione, imposte, tasse, spese di incasso quote;
- gli interessi dal dovuto al soddisfo;
- il rimborso delle spese legali e di procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la chiara ripartizione in contratto tra oneri *up-front* e *recurring*;
- la correttezza ed esaustività dei rimborsi effettuati a favore della cliente, all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto;
- la natura *up front* delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito, in quanto remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; con riferimento a queste ultime, in particolare, rappresenta che sono state effettivamente fatturate non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e corrisposte dalla banca all'intermediario (allega fattura emessa dall'intermediario del credito e contabile del bonifico);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- quanto alla c.d. Sentenza *Lexitor*, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza *Lexitor* concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente;
- l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Pertanto chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento della domanda di restituzione delle commissioni istruttorie/ intermediazione, secondo il criterio *pro rata temporis*, richiamando sul punto la decisione della Corte di Giustizia del 11 settembre 2019, nonché la successiva decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020 del 31.03.2020.

DIRITTO

Il Collegio richiama innanzitutto il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Ancora, il Collegio si riporta ai principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". "*Priva di giuridico fondamento*" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche*".



“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Nel merito, si riscontra la natura recurring delle spese incasso quote, in quanto corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l’intero arco temporale di attuazione del rapporto. Natura *up front* deve, invece, annettersi a spese di istruttoria e provvigione intermediario, siccome corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla stipulazione del contratto.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda subordinata del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	96
rate scadute ▶	24
rate residue	72

TAN ▶	6,77%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	75,00%
- in proporzione alla quota	58,84%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 225,00 <input type="radio"/>	€ 176,52 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 176,52
<input type="radio"/>	provvigione intermediario (up front)	€ 1.536,00	€ 1.152,00 <input type="radio"/>	€ 903,76 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 903,76
<input type="radio"/>	spese incasso quote (recurring)	€ 124,80	€ 93,60 <input checked="" type="radio"/>	€ 73,43 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 93,60	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.080,28
interessi legali	si

Non può trovare comunque accoglimento la domanda relativa a imposte e tasse, pure oggetto di domanda, tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi che ritiene le imposte/oneri erariali non rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l’art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l’intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest’ultimo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.080,28, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS